

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' INTERCOMUNALE DEGLI ASSEGNATARI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 4 LETTERA C) DELLA L.R. 24/2001 e s.m.i.

Secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, lett. c), L. R. n. 24/2001, tra le competenze del Tavolo territoriale di Concertazione per le politiche abitative rientra l'individuazione delle procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari di alloggi erp.

Tali procedure di mobilità, a causa della scarsità di alloggi da destinare a questo scopo, possono essere attivate solo nei seguenti casi:

- 1) l'assegnatario o un familiare componente il suo nucleo per motivi di salute richiede l'avvicinamento ai luoghi di cura ove sono ubicati presidi sanitari (quali ospedali, poliambulatori, case di cura, ecc.);
- 2) nell'ambito delle medesime esigenze di cui al punto 1, rientra l'avvicinamento dell'assegnatario ai propri familiari per necessità di assistenza (per l'età o per un'eventuale malattia che richieda una costante presenza);

1. Entro la fine di ogni anno solare ogni Comune assume una determina indicando la disponibilità di riservare alloggi alla mobilità intercomunale per l'anno successivo, nonché il numero di alloggi riservati a questo fine. Il Comune pubblica sul proprio sito web istituzionale, in un'apposita sezione, le informazioni inerenti l'eventuale disponibilità di alloggi per la mobilità intercomunale.

2. Le domande di mobilità intercomunale devono essere presentate dagli assegnatari entro l'1 giugno di ogni anno. Entro il 30 giugno il Comune provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste e approva la relativa graduatoria. Qualora il Comune verso il quale è richiesto il trasferimento non abbia esaurito la disponibilità degli alloggi destinati alla mobilità, è possibile presentare istanza dal 2 giugno al 1 dicembre. Entro il 31 dicembre il Comune provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste e approva la relativa graduatoria.

3. Sulla base delle informazioni circa le disponibilità di alloggi il Comune di residenza dell'assegnatario trasmetterà o meno copia della domanda al Comune presso cui è stata richiesta la mobilità, evitando la trasmissione qualora abbia accertato la non disponibilità

di alloggi. In questo caso è necessario fornire una pronta risposta al richiedente¹.

4. Verificata la disponibilità di alloggi da parte del Comune verso cui è richiesta la mobilità, l'Ufficio comunale che riceve la domanda, effettua la valutazione in merito alla completezza della stessa, alla sua ammissibilità e al rispetto dei criteri stabiliti ed approvati dal Tavolo di Concertazione. La domanda così istruita viene trasmessa al Comune/i presso cui è richiesta la mobilità.

5. Ciascun Comune coinvolto nella procedura di mobilità provvederà, per gli atti di propria competenza, ad individuare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. I prescritti requisiti e condizioni debbono essere posseduti da parte dell'assegnatario e dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, per l'intero periodo di permanenza in graduatoria e al momento di decisione ed effettuazione del cambio di alloggio.

2. Non possono presentare domanda coloro che abbiano avuto un'assegnazione a tempo determinato.

3. Non possono presentare domanda gli assegnatari che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'alloggio nei due anni precedenti la data della domanda².

4. Non possono presentare domanda gli assegnatari che si trovino in condizioni di morosità o non in regola con gli obblighi contrattuali, regolamentari e di legge, od incorsi in causa di decadenza dall'assegnazione, anche se non ancora dichiarata.

Non consentono attribuzioni di punteggio le condizioni di persone non facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario ai sensi della Legge Regionale, anche se regolarmente presenti nell'alloggio.

SITUAZIONI SOGGETTIVE E PUNTEGGI ATTRIBUITI

La sussistenza di particolari situazioni soggettive determina l'attribuzione del punteggio nelle modalità che seguono:

a) Condizioni di salute e invalidità superiore ai 2/3 del richiedente:

p.9 – invalidità pari al 100% o certificazione di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3;

1 Con questa comunicazione il procedimento è da intendersi concluso;

2 Le Amministrazioni potranno valutare l'accettazione delle domande, in caso di gravi problemi di salute sopravvenuti dopo l'assegnazione stessa, anche prima dello spirare del termine di due anni.

p.8 – invalidità compresa tra il 75% e il 99% o certificazione di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 1;

p. 7 - invalidità compresa tra il 66% e il 74%;

p.5 - grave patologia accertata dalla struttura pubblica con dichiarazione sulla inidoneità dell'alloggio abitato, in assenza di altra certificazione di invalidità;

In caso di presenza nel nucleo richiedente di più componenti con disabilità il punteggio viene attribuito come segue:

- 1) primo componente: punteggio pieno corrispondente alla propria condizione
- 2) secondo componente e successivi: punteggio di pertinenza ridotto di due punti

b) Età:

p.6 – se anziani oltre 75 anni;

p.5 – se anziani oltre i 65 anni;

c) Ulteriori condizioni del nucleo:

p. 3 – in presenza di minorenni;

d) Familiari di supporto quotidiano:

p.3 – in assenza di altri familiari nel Comune di residenza del richiedente.

Si precisa che i punteggi attribuiti dalla condizione di cui a punto a) non sono cumulabili tra loro.

Nel caso di pluralità di domande aventi lo stesso punteggio, il Comune individua, quale criterio di priorità, la data di presentazione delle medesime.